

ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all’anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all’articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell’annata 2023.

3-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 6 milioni di euro per l’anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Modifiche all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157). — 1. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. L’autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l’indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l’articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Art. 11-ter (Modifica all’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157). — 1. All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Chiunque, nell’esercizio dell’attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all’1 per cento in peso, all’interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

1-ter. Ai fini dell’applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d’importanza internazionale riconosciute e inserite nell’elenco della Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall’attività di tiro”.

All’articolo 12:

al comma 1, le parole: «ed Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «e di Alitalia Cityliner», le parole: «decreto-legge 12 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 21 ottobre 2021», le parole: «decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024» e le parole: «per il 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2024»;

al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «ovvero» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «commi 10 e 11, del» è inserita la seguente: «citato», al secondo periodo, le parole: «Istituto nazionale di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale» e, al terzo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «trattamento di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e, al quinto periodo, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2024» e dopo le parole: «per l’anno 2024» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

